



Documento di seduta

B8-0484/2018

17.10.2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B8-0410/2018

a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne (2018/2858(RSP))

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodriguez, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropé, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner, Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos

a nome del gruppo S&D

Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Isabella

Adinolfi, Laura Agea
a nome del gruppo EFDD

Risoluzione del Parlamento europeo sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne (2018/2858(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva del Consiglio 98/58/CE, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti¹,
- vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne ("direttiva sui polli da carne")²,
- visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame³,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 aprile 2016, relativa all'influenza della selezione genetica sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne (COM(2016)0182),
- visto lo studio della Commissione, del 21 novembre 2017, sull'applicazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio e la definizione degli indicatori di benessere,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 aprile 2018, relativa all'applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere (COM(2018)0181),
- visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento⁴,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica⁵,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sui vari metodi di stordimento dei volatili da cortile (COM(2013)0915),
- visto lo studio della Commissione, del 9 novembre 2017, sulla preparazione delle migliori pratiche in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento,
- visto lo studio di fattibilità della Commissione, del 26 gennaio 2009, relativo

¹ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

² GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19.

³ GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

⁴ GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

⁵ Testi approvati, P8_TA(2018)0354.

all'etichettatura sul benessere animale e all'istituzione di un centro di riferimento comunitario per la protezione e il benessere degli animali (parte 1: etichettatura sul benessere animale),

- vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali (COM(2009)0584),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2009, dal titolo "Relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali" (SEC(2009)1432),
- visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")¹,
- visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ("regolamento sui controlli ufficiali")²,
- viste le indagini speciali di Eurobarometro 270 e 450 sugli atteggiamenti dei cittadini dell'UE nei confronti del benessere degli animali e gli atteggiamenti dei consumatori dell'UE nei confronti dell'etichettatura dei prodotti di origine animale in funzione del metodo di produzione,
- visti i pareri scientifici e le relazioni sulle implicazioni in termini di salute e benessere della selezione genetica, dell'allevamento, dei pollai per polli da carne e polli da carne riproduttori, nonché degli indicatori, basati sugli animali, di benessere e di resilienza agli stress dei polli da carne, pubblicati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in risposta alle domande EFSA-Q-2012-01002³, EFSA-Q-2012-00670⁴, EFSA-Q-2011-00915⁵, EFSA-Q-2009-00798⁶, EFSA-Q-2009-00504⁷, EFSA-Q-2009-00505⁸, EFSA-Q-2009-00796⁹ ed EFSA-Q-2009-00797¹,

¹ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

² GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

³ EFSA Journal 2013;11(7):3299.

⁴ Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2012:EN-341.

⁵ Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2012:EN-295.

⁶ EFSA Journal 2010; 8(7):1670.

⁷ EFSA Journal 2010; 8 (7):1666.

⁸ EFSA Journal 2010; 8(7):1667.

⁹ Relazione tecnica presentata all'EFSA da *Institut National de la Recherche Agronomique*, Animal Sciences Group of Wageningen UR e *Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments*, "Toward an Information System on Broiler Welfare: Genetic selection Aspects" (Verso un sistema informativo sul benessere dei polli da carne: elementi di selezione genetica), 11 maggio 2010.

- visti i pareri scientifici e le relazioni sui rischi per la sanità pubblica connessi alla presenza di *Campylobacter spp.* e *Salmonella spp.* nella produzione delle carni di pollo, pubblicati dall'EFSA in risposta alle domande EFSA-Q-2008-293², EFSA-Q-2009-00233³, EFSA-Q-2010-00687⁴, EFSA-Q-2008-416A⁵, EFSA-Q-2008-416B⁶, EFSA-Q-2008-469⁷, EFSA-Q-2006-040⁸ ed EFSA-Q-2006-046⁹,
 - vista la relazione di sintesi dell'Unione europea sulla resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e indicatori provenienti da esseri umani, animali e alimenti nel 2014 e 2016, pubblicata dall'EFSA e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in risposta alle domande EFSA-Q-2015-00088¹⁰ ed EFSA-Q-2016-00622¹¹,
 - vista l'interrogazione alla Commissione sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne (O-000095/2018 – B8-0410/2018),
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che ogni anno nell'Unione europea vengono macellati circa sette miliardi di polli da carne a fini alimentari¹²;
- B. considerando che la maggior parte dei polli da carne è allevata in sistemi convenzionali di allevamento industriale, che ospitano decine di migliaia¹³ di volatili in spazi angusti, senza accesso a materiale di arricchimento, spazi all'aperto o luce naturale, e con elevate concentrazioni di gas nocivi; che tali condizioni sono nocive per la salute animale e umana, oltre a inquinare l'ambiente;
- C. considerando che la selezione genetica dei polli da carne ai fini di una rapida crescita rappresenta, secondo l'EFSA, uno dei principali fattori capaci di compromettere la salute e il benessere di tali animali e di provocare zoppia, collasso cardiovascolare ed elevata mortalità;

¹ EFSA Journal 2009; 7(12):1439.

² EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

³ EFSA Journal 2011; 9(4):2105.

⁴ EFSA Journal 2011; 9(2):2017.

⁵ EFSA Journal 2010; 8(03):1503.

⁶ EFSA Journal 2010; 8(8):1522.

⁷ EFSA Journal 2010; 8(1):1437.

⁸ Relazione della task force per il monitoraggio delle zoonosi riguardante l'indagine di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* fra gli esemplari da carne di *Gallus gallus*, parte A, *The EFSA Journal* (2007) 98, pagg. 1-85.

⁹ Relazione che include una proposta per un sistema armonizzato di monitoraggio della resistenza antimicrobica della *Salmonella* nei polli (*Gallus gallus*), nei tacchini e nei suini, nonché di *Campylobacter jejuni* e *C. coli* nei polli da carne, *The EFSA Journal* (2007) 96, pagg. 1-46.

¹⁰ EFSA Journal 2016; 14(2):4380.

¹¹ EFSA Journal 2018;16(2):5182.

¹² Eurostat, statistiche sulle macellazioni, tutte le specie, paese per paese, 2014.

¹³ Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs*, (Migliori tecniche disponibili, documento di riferimento per l'allevamento intensivo di pollame o di suini), 2017.

- D. considerando che meno del 5 % di tutti i polli da carne nell'Unione europea appartiene a razze caratterizzate da una crescita più lenta, le quali sono associate a una qualità della vita e una salute migliori; che il 40 % dei polli da carne viene allevato a densità di 34-39 kg/m² e che un ulteriore 26 % è allevato a densità che raggiungono i 42 kg/m², mentre, ai sensi della direttiva 2007/43/CE, la densità di allevamento dovrebbe essere inferiore a 33 kg/m²;
- E. considerando che, al momento della macellazione, gli indicatori di benessere degli animali di cui alla direttiva sui polli da carne vengono spesso impiegati in maniera inadeguata e incoerente nei vari Stati membri;
- F. considerando che le rigorose misure basate sugli animali per il benessere dei polli da carne, individuate dall'EFSA¹, possono contribuire a migliorare il benessere di tali polli nell'allevamento e durante il trasporto e la macellazione;
- G. considerando che lo stordimento con bagni d'acqua, unitamente alla sospensione in vita e al capovolgimento dei polli, presenta rischi seri per il benessere degli animali che potrebbero essere evitati, nonché rischi per la salute dei lavoratori; che i parametri elettrici attualmente autorizzati possono provocare lo scorretto stordimento di un numero significativo di animali²;
- H. considerando che gli incendi negli allevamenti sono diventati un fenomeno sempre più comune nell'Unione europea;
- I. considerando che il ricorso a sistemi di allevamento e a razze di polli da carne in grado di assicurare un benessere maggiore può migliorare la salute e il benessere degli animali, contribuendo in tal modo a ridurre la necessità di utilizzare gli antimicrobici, pur continuando a garantire una qualità elevata dei prodotti;
- J. considerando che lo scarso benessere imputabile alle elevate densità di allevamento³ e allo stress termico⁴ può provocare deficit ormonali, fisiologici e immunologici e rendere i polli da carne più soggetti a malattie;
- K. considerando che il rapporto tra cattive condizioni di benessere animale, sicurezza alimentare ed effetti sulla salute umana e animale giustifica largamente le preoccupazioni riguardo al benessere degli animali;
- L. considerando che la presenza di ceppi zoonotici multifarmaco-resistenti di *Campylobacter spp.* e *Salmonella spp.* negli allevamenti di polli da carne e nelle carni di pollo costituisce una minaccia crescente per la salute pubblica, come segnalato dall'EFSA e dall'ECDC⁵;

¹ EFSA Journal 2012; 10(6):2767.

² Commissione europea, relazione generale sui controlli dell'UAV per la valutazione dei controlli ufficiali sul benessere degli animali durante la macellazione, effettuati negli Stati membri nel periodo 2016-2015.

³ Özcan Cengiz, Bekir Hakan Köksal, Onur Tatlı, Eren Kuter, Umair Ahsan, Gülşen Güven, Ömer Sevim, Sacit F Bilgili, Ahmet Gökhan Önel, "Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density", *Poultry Science*, pey337, 14 agosto 2018.

⁴ Lara, L.J., Rostagno, M.H., Impact of Heat Stress on Poultry Production, *Animals*, 2013, 3, pagg. 356-369.

⁵ EFSA Journal 2018;16(2):5182. [\tradstudioproj\PPROJ_WF\\$WF_VE\Unit Projects\@REs\Project 5en-](#)

- M. considerando che la pratica del diradamento, consistente nella rimozione di una parte degli esemplari prima della fine del periodo di allevamento al fine di aumentare il peso dei polli restanti, è associata a un rischio più elevato del 25 % di contaminazione da *Campylobacter spp.* delle carni di pollo, come segnalato dall'EFSA¹;
- N. considerando che gli incubatoi e gli esemplari da moltiplicazione non sono inclusi nella direttiva sui polli da carne e, pertanto, non sono oggetto di sorveglianza in relazione alla salute e al benessere degli animali, sebbene le condizioni degli incubatoi e degli esemplari da moltiplicazione influiscano sui tassi di mortalità e di salute negli allevamenti di polli da carne;
- O. considerando che l'ultima indagine speciale Eurobarometro sul benessere degli animali indica che, in sede di acquisto di prodotti di origine animale, oltre il 50 % dei cittadini europei cerca informazioni sul metodo di produzione e sarebbe disposto a pagare di più per un maggiore benessere degli animali; che oltre l'80 % dei cittadini europei auspica un miglioramento del benessere degli animali d'allevamento nell'UE;
- P. considerando che, secondo la relazione della Commissione del 28 ottobre 2009 (COM(2009)0584), se si fornissero ai consumatori maggiori informazioni sulle modalità di allevamento degli animali si aumenterebbe la trasparenza e si potrebbe promuovere un maggiore benessere nel quadro delle pratiche di allevamento;
- Q. considerando che la terminologia relativa all'etichettatura delle carni di pollame consentita dalle norme vigenti in materia di commercializzazione del pollame è facoltativa e non offre piena trasparenza ai consumatori per quanto riguarda il metodo di produzione;
- R. considerando che gli agricoltori dell'UE e le ONG hanno espresso preoccupazione per l'impatto sociale e ambientale delle importazioni di carni di pollo prodotte a prezzi bassi e per la fuorviante etichettatura di carni di pollo trasformate nell'Unione europea ma provenienti da paesi terzi quali l'Ucraina;
1. è preoccupato per l'aumento di agenti zoonotici multifarmacoresistenti che si riscontrano di norma nell'allevamento di polli da carne, quali *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.* ed *E. coli*²;
 2. invita la Commissione a elaborare politiche volte a incoraggiare l'adozione di sistemi di allevamento alternativi per i polli da carne, con particolare riferimento a quelli che utilizzano razze tradizionali e/o di polli da carne che garantiscono migliori condizioni di benessere;
 3. è preoccupato per il fatto che la relazione della Commissione relativa all'impatto della direttiva sui polli da carne sul benessere degli animali ha evidenziato la predominanza di densità di allevamento elevate, superiori alla regola generale di 33 kg/m², e non ha rivelato alcun miglioramento per quanto riguarda i parametri monitorati, compresi gli indicatori di benessere, che vengono spesso applicati in modo inadeguato e incoerente

[GB\EFSA Journal 2018;16\(2\):5182.](#)

¹ EFSA Journal 2010; 8(03):1503.

² EFSA Journal 2018;16(2):5182.

nei vari Stati membri;

4. invita gli Stati membri a migliorare l'attuazione e l'applicazione delle norme esistenti in materia di benessere dei polli da carne;
5. sollecita la Commissione a sviluppare indicatori solidi e convalidati per il benessere dei polli da carne e degli esemplari da moltiplicazione, compresi orientamenti sulle migliori pratiche disponibili per gli incubatoi, sulla scorta dei pareri dell'EFSA e delle prove scientifiche e tecniche associate;
6. invita la Commissione a eliminare gradualmente l'allevamento a tassi estremi di razze di pollo a rapida crescita, che compromettono il benessere dei polli da carne;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare le possibilità di estendere la quota di pollame allevato in libertà, al fine di garantire a ciascun animale perlomeno un accesso regolare alla luce del giorno e consentirgli di esprimere comportamenti specifici alla specie;
8. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema degli incendi negli allevamenti promuovendo le migliori pratiche e introducendo requisiti in materia di sicurezza antincendio che garantiscano la fuga degli animali dall'allevamento in caso di incendio;
9. invita la Commissione a stabilire norme volte a eliminare gradualmente la sospensione in vita e il capovolgimento dei polli da carne nonché l'elettronarcosi con bagni d'acqua, e a promuovere invece l'adozione di metodi di stordimento efficaci, umani e igienici;
10. invita l'EFSA a formulare un parere sulla prevalenza e i fattori di rischio per i ceppi resistenti agli antimicrobici di *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.* ed *E. coli* con potenziale zoonotico;
11. invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia ai fini dell'adozione di sistemi di allevamento di polli da carne alternativi e su piccola scala che garantiscano un maggiore benessere e/o utilizzino razze tradizionali di polli da carne, prestando particolare attenzione alla riduzione della prevalenza e della diffusione di agenti zoonotici infettivi e resistenti agli antimicrobici nonché alla riduzione dell'uso di antimicrobici importanti per la salute umana, in linea con il piano d'azione "One Health" contro la resistenza antimicrobica e il regolamento relativo ai medicinali veterinari;
12. invita la Commissione a rivedere le norme di commercializzazione del pollame e, al fine di garantire trasparenza per i consumatori, a introdurre, entro un lasso di tempo adeguato, un'etichettatura obbligatoria per la carne di pollo e i prodotti e i preparati a base di carne in funzione del metodo di produzione (sulla falsariga del sistema di etichettatura delle uova), del paese di origine, del benessere degli animali, degli effetti sulla salute e dell'impronta ecologica;
13. sottolinea che sono aumentate le importazioni di carni di pollo da paesi dove vigono standard inferiori in materia ambientale, sociale, di sicurezza alimentare e benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che le carni di pollo e i prodotti e i preparati a base di carne importati siano prodotti conformemente agli standard

dell'Unione in materia ambientale, sociale, di sicurezza alimentare e benessere degli animali;

14. invita la Commissione a rivedere la direttiva 2007/43/CE del Consiglio entro un lasso di tempo adeguato, a introdurre specifici indicatori di benessere animale applicabili agli incubatoi e ai fini della tutela dei polli da carne riproduttori, a specificare una gamma completa di indicatori di benessere obbligatori e convalidati per monitorare il benessere dei singoli polli durante l'allevamento (compresi gli esemplari da moltiplicazione) e la macellazione, conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, lettera e), e all'articolo 96, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nonché ad adottare norme più rigorose in materia di ambiente e zootecnia (in particolare il ricorso a razze che consentono migliori condizioni di benessere, densità di allevamento inferiori senza deroghe, il divieto di diradamento in più di un caso per branco, la fornitura di un adeguato arricchimento, luce naturale e spazio sufficienti nonché parametri di qualità dell'aria più rigorosi);
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.